

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, E “ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARCERE - A.VO.C.-ODV” – PER ATTIVITA’ DA SVOLGERSI ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE “ROCCO D’AMATO” DI BOLOGNA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE RECLUSE E RECENTEMENTE SCARCERATE.

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

**COMUNE DI BOLOGNA** (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G.N. 91642 del 23/02/2022, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/6395, PG n. \_\_\_\_/\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge,

e

L'Associazione denominata “**Associazione Volontari Carcere - A.Vo.C. - ODV**” (C.F. 92034280377), con sede in Bologna, Via San Mamolo n. 2, presso la parrocchia della SS. Annunziata, iscritta al Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna con Decreto n. 475 del 23 aprile 1993, legalmente rappresentata da Roberto Lolli, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

**Premesso che:**

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti delle persone detenute nella Casa Circondariale “Rocco d’Amato” di Bologna;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

**Premesso altresì che:**

- l'Associazione di volontariato A.Vo.C. “Associazione Volontari Carcere - ODV” in base alle previsioni dell'art. 2 del suo Statuto ha lo scopo di favorire la promozione umana e sociale in particolare delle persone detenute, ex detenute e a qualunque titolo sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché le loro famiglie;
- che tra le attività che l'Associazione svolge tramite l'apporto personale, gratuito e volontario dei propri soci vi è anche il reperimento ed organizzazione di mezzi idonei a contribuire al superamento di problemi individuali, siano essi di natura materiale o morale e psicologico;
- che gran parte delle entrate dell'Associazione viene investita nell'acquisto di abiti, biancheria e scarpe di cui i detenuti, senza disponibilità finanziarie, necessitano;

**Visto che:**

- il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- che la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:****Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

**Art. 2 – Contenuto della Convenzione**

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna- Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e A.Vo.C. "Associazione Volontari Carcere ODV" (di seguito "l'Associazione") per un intervento ai fini del miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale di Bologna

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna a :

- -perseguire un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna, in particolare delle persone prive di risorse personali o parentali al di fuori del carcere mediante organizzazione di un servizio di distribuzione di vestiario, biancheria e quant'altro possa dare risposta al soddisfacimento di bisogni primari;
- -iniziative di sensibilizzazione relative alla condizione delle persone private della libertà personale o comunque sul carcere;
- -organizzare momenti di incontro con i famigliari (Feste della Famiglia), dove i volontari dell'Associazione provvedono alla distribuzione di cibi e bevande, intrattenendo anche i bambini presenti col gioco;
- accoglienza all'esterno della Casa Circondariale, in otto appartamenti messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Bologna, di alcuni detenuti nella fase finale della pena con lo scopo di facilitare il reinserimento nella società civile e il riavvicinamento con i famigliari offrendo gratuitamente a quelli che non hanno mezzi di sostentamento autonomi, la maggioranza degli ospitati almeno nel primo periodo dopo la scarcerazione, oltre all'ospitalità vitto, vestiario decoroso e prodotti d'igiene personale.

### **Art. 3 – Qualifica operatori e copertura assicurativa**

L'Associazione garantisce che siano inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione n. 20 volontari.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017, salvo rimborso ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto e art. 8 della presente convenzione. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

### **Art. 4 – Svolgimento attività dell'Associazioni terze**

Nello svolgimento delle attività descritte nella presente Convenzione e per finalità ad essa comunque riconducibili, l'Associazione si potrà avvalere della collaborazione della Parrocchia dei SS. Angeli Custodi ubicata anch'essa in Bologna, via Lombardi 37 con cui svolge, come precisato nello statuto dell'Associazione, attività in rete anche con altre realtà del territorio che operano nel campo della solidarietà e della promozione umana, per il raggiungimento degli scopi sociali.

### **Art. 6 – Norme di comportamento**

L'Associazione assicura di intraprendere azioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003.

L'Associazione individua nel sig. Roberto Lolli il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza dei propri volontari, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all'attività svolta.

I volontari, in particolare, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e alla riservatezza su ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività, riferita sia ai cittadini richiedenti che ad informazioni necessarie acquisite dall'Amministrazione.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla normativa anti-COVID vigente.

### **Art. 7 – Durata della convenzione**

La presente Convenzione decorre dalla stipula del presente atto sino al 31 dicembre 2022.

### **Art. 8 - Rimborsi**

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 900,00 (novecento). Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- rimborso costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione e comunque non superiore al 5% del valore ammesso a rimborso;
- oneri assicurativi;
- spese sostenute direttamente dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (norme anti-COVID e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

### **Art. 9 Responsabilità civile e penale**

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

### **Art. 10 Norme transitorie e finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D. Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi mediante posta elettronica certificata (PEC), per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 11 Clausole**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

### **Art. 12 Foro competente**

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì \_\_\_\_\_

### **Per il Comune di Bologna**

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale

Maria Pia Trevisani

f.to digitalmente

**Per A.Vo.C. “Associazione Volontari Carcere ODV”**

Il Legale Rappresentante

Roberto Lolli

f.to digitalmente